

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. II
n. 4

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori **SCOGNAMIGLIO PASINI e COMPAGNA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1992

Modifica degli articoli 100 e 128 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. — È ormai generalmente condivisa l'urgenza di una complessiva revisione delle procedure di bilancio: la riforma varata nel 1978, successivamente modificata nel 1988, non ha dato i frutti sperati. La vicenda del quadro contabile relativo all'anno in corso è particolarmente istruttiva: proprio nell'unico anno in cui il Parlamento ha rispettato tutte le procedure contabili, ed ha approvato in tempo utile il bilancio, la legge finanziaria, e i provvedimenti di accompagnamento, si è verificato già nei primi mesi dell'anno il più rilevante scostamento tra gli andamenti riscontrati e la previsione formulata nei documenti contabili.

Questa vicenda dimostra che i procedimenti codecisori, in Italia come negli Stati Uniti, portano solo alla irresponsabilità, ed alla crisi dell'indirizzo politico in materia di finanza pubblica. Con grave nocumento per il principio stesso della responsabilità politica nei confronti del corpo elettorale.

La proposta di modifica al Regolamento del Senato che si propone, pur senza riformarne l'impianto, cerca di responsabilizzare l'Esecutivo nel procedimento di formazione del bilancio e della legislazione di spesa.

All'articolo 1 si propone di ripristinare una antica norma del Regolamento della Camera dei deputati in cui si dispone che

gli emendamenti recanti spesa non possono essere messi in votazione se il Governo non dichiara di accettarli, a meno che non siano stati presentati dalla Commissione referente prima che si apra la discussione sull'articolo cui si riferisce.

Il portato della norma che modifica l'articolo 100, è chiarissimo: evitare che sia vanificato con emendamenti presentati direttamente all'Assemblea, e sottratti alla ponderata valutazione della Commissione referente, il lavoro da questa svolto nel corso della fase istruttoria.

È frequente, infatti, la tattica di presentare gli emendamenti di spesa più dirompenti direttamente in Assemblea, facendo così saltare qualsiasi razionale impostazione della normativa proposta. La disposizione proposta esalta il lavoro istruttorio della Commissione ed evita le «imboscate» in Assemblea. Si fa salva la possibilità che sia la stessa Commissione, non il solo relatore a fare propri questi emendamenti, purchè prima che inizi la discussione sull'articolo cui si riferiscono. Il Governo può, comunque, sotto la sua responsabilità accettarli in ogni momento, se lo ritiene opportuno.

All'articolo 2 si introducono due serie di modifiche. In primo luogo sia al comma 1, sia al comma 2, dell'articolo 128, si propone di eliminare la parificazione procedurale recentemente introdotta tra emendamenti di iniziativa parlamentare ed emendamenti di iniziativa del Governo, proposti al bilan-

cio o alla finanziaria. Questa parificazione ha avuto come unico risultato quello di rendere estremamente difficoltosa la ricerca da parte del Governo di una soluzione praticabile, per venire incontro alle diverse proposte presentate, e quindi estremamente difficile, anche dal punto di vista procedurale, la gestione dell'esame in Assemblea dei due predetti documenti.

In secondo luogo si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 128 che si riferisce all'esame del disegno di legge finanziaria, al fine di precisare che gli emendamenti di iniziativa parlamentare che importano aumento di spesa o diminuzione di entrate non possono essere messi in votazione se il Governo non dichiara di accettarli: con ciò ristabilendo il principio della responsabilità politica finale che spetta al Governo in ordine agli equilibri generali della finanza pubblica. Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 128 che si riferisce all'esame del disegno di legge di bilancio si propone di integrarlo - in forma analoga - con una disposizione che appare la lettura più fedele e razionale del divieto stabilito dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, alla legge di bilancio: con la legge di bilancio e cioè con l'atto di approvazione del Parlamento del piano di gestione proposto dal Governo, non si possono introdurre (neppure in modo compensativo) nuove spese o nuove entrate rispetto alla proposta del Governo.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 100, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso, gli emendamenti che importano direttamente o indirettamente aumento di spese o diminuzione di entrate non possono essere messi in votazione - a meno che siano stati presentati dalla Commissione prima che si apra la discussione sull'articolo cui si riferiscono - se il Governo non dichiara di accettarli».

Art. 2.

1. All'articolo 128 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «d'iniziativa sia parlamentare che governativa» sono sostituite dalle seguenti: «d'iniziativa parlamentare»;

b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli emendamenti di iniziativa parlamentare che importano direttamente o indirettamente aumento di spese o diminuzione di entrate non possono essere messi in votazione se il Governo non dichiara di accettarli»;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: «d'iniziativa sia parlamentare che governativa» sono sostituite dalle seguenti: «d'iniziativa parlamentare»;

d) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli emendamenti di iniziativa parlamentare non possono stabilire nuovi tributi e nuove spese rispetto alla proposta del Governo».